

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 040/CSA– RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.P.D. CALCIO TORTONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APD CALCIO TORTONA/GSD AURORA DEL 26.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Piemonte e Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 29 del 29.10.2015)

Con reclamo del 31.10.2015 la società A.P.D. Calcio Tortona impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.10.2015, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società GSD Aurora per la posizione irregolare di 5 calciatori schierati dalla reclamante nella gara APD Calcio Tortona/FSD Aurora disputata il 26.9.2015 infliggendo alla società Tortona la sanzione della perdita della gara per 0-3.

Il reclamo è inammissibile

L'impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d'appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall'attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d'appello.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Calcio Tortona di Tortona (Alessandria).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CESENA/PERUGIA DELL'1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015, ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 seguito gara Cesena/Perugia disputata il 1.11.2015.

Avverso tale provvedimento la Società A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 5.11.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.11.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per

iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015, a seguito della gara Teramo/Arezzo disputata in data 8.11.2015, ha inflitto alla Teramo Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 "perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione dell'arbitro diversi oggetti, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, rivolgevano all'arbitro, agli addetti federali ed all'allenatore della squadra avversaria reiterate frasi offensive; perché propri dirigenti non esibivano agli addetti federali il piano di sicurezza e non collaboravano con gli stessi".

La S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha nominato propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso detta sanzione per l'eccessiva gravosità e severità della stessa.

In particolare, sussisterebbero molteplici e significative circostanze attenuanti quali: l'adozione da parte della Società teramana di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; l'attività di cooperazione con le forze dell'ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli ufficiali di gara nonché il regolare svolgimento della gara a prescindere dalle intemperanze dei tifosi di casa.

La reclamante ha altresì richiamato altri arresti degli organi di giustizia sportiva che deporrebbero per una congrua riduzione della sanzione subita.

In conclusione, ha chiesto che sia ridotta congruamente l'ammenda irrogata dal giudice sportivo.

Dal rapporto dell'Arbitro, sig. Daniele Viotti, alla voce "comportamento del pubblico, eventuali incidenti", emerge che "al 34° i tifosi della società Teramo Calcio chiaramente identificati in quanto espongono vessilli della medesima squadra trovandosi fra l'altro nella tribuna loro riservata, lanciavano sul terreno di gioco verso i miei confronti un bicchiere contenente birra che cadeva a circa 5 mt da me non colpendomi. Nel secondo tempo ... venivano lanciati sul terreno di gioco dalla medesima tribuna anche altri oggetti tra cui un accendino e una bottiglia d'acqua senza colpire alcuno".

Dal rapporto del Commissario di campo, sig. Michele Musci, emerge, tra l'altro, che:

"Per tutto il secondo tempo, i sostenitori del Teramo posti in tribuna, spalle panchine, inveivano verbalmente con grida e gesti sia verso l'allenatore dell'Arezzo ... sia verso la mia figura ... Mentre i sostenitori posti in curva, in diverse occasioni gridavano ...

A fine gara, nell'entrare negli spogliatoi, gli stessi inveivano contro l'arbitro, il sottoscritto e l'allenatore Capuano, con le grida precedentemente illustrate, battendo fortemente contro la lastra divisoria del tunnel, in segno di chiara protesta per l'espulsione e un gol negato in fuori gioco".

Tra le osservazioni varie, il Commissario di campo ha indicato che "... prima dell'incontro, con il collega della procura federale, chiedevamo il piano di sicurezza al responsabile ... , cosa che non ottenevamo. Dopo diversi solleciti, reiterati, alla fine del 1t, ci veniva dato in un foglietto senza firma, riportante solo il piano di impiego steward, in totale 19, che per il numero di pubblico,

per la presenza di varie porte di sicurezza all'interno del recinto di gioco, per la vastità degli spogliatoi, per l'assenza di barriere in tribuna, è un numero scarso....”

La sanzione dell'ammenda inflitta alla Teramo Calcio è basata su tre fatti: 1) il lancio di diversi oggetti nei confronti dell'arbitro senza colpire; 2) le reiterate frasi offensive nei confronti dell'arbitro, degli addetti federali e dell'allenatore della squadra avversaria; 3) la mancata esibizione del piano di sicurezza e l'omessa collaborazione con gli addetti federali.

La Corte – pur stigmatizzando i riprovevoli comportamenti contestati - ritiene che il ricorso sia da accogliere quanto all'entità della sanzione irrogata e che, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda sia da ridurre da € 3.000,00 (tremila00) ad € 2.200,00 (duemiladuecento/00).

Ciò in ragione sia di una considerazione di carattere generale, vale a dire che nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una grave crisi economico-finanziaria, l'irrogazione di una sanzione di € 3.000,00 ad una Società di Lega Pro, a fronte di episodi verificatisi in una singola gara, si presenta oggettivamente elevata perché verosimilmente pari ad una non irrisoria percentuale dell'incasso della gara stessa, e sia perché – come risulta anche dalla nota del Capo di Gabinetto della Questura di Teramo in data 18.11.2015 - la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza presso la Questura di Teramo si è tenuta in data 5 novembre 2015 con l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza, che ha previsto l'impiego di n. 19 unità ritenute congrue dal GOS in relazione alle esigenze della gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di Teramo, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 2.200,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERROTTA MARCO SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al sig. Marco Perrotta, calciatore della Teramo Calcio S.r.l., a seguito della gara Teramo/Arezzo dell'8.11.2015.

Avverso tale provvedimento, con nota del 10.11.2015, la Teramo Calcio ha formulato dichiarazione di reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale chiedendo copia dei relativi atti ufficiali.

La stessa Società, nel proporre reclamo avverso una diversa sanzione irrogata a seguito della stessa gara, ha dichiarato formalmente di rinunciare al presente gravame.

La Corte, rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. di Teramo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;**

- **AMMENDA DI € 2.500,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL TERNANA/ISOLOTTO DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 195 dell'11.11.2015)

Con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 195 dell'11.11.2015 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha comminato alla società A.S.D. Futsal Ternana la sanzione della squalifica del campo da gioco per 2 giornate effettive di gara da disputarsi a porte chiuse nonché l'ammenda di € 2.500,00 perché, *“prima dell'inizio dell'incontro”* Futsal Ternana /Isolotto Fondiaria C5 dell'8.11.2015, *“sui cancelli di entrata dell'impianto sportivo, venivano esposti cartelli con scritte offensive nei confronti di una calciatrice della squadra avversaria, fatti rimuovere dal commissario di campo. Per reiterate corali ingiurie, nel corso dell'incontro, da parte di propri sostenitori nei confronti della medesima calciatrice e dei dirigenti della squadra avversaria. In diverse circostanze alcuni di detti sostenitori sputavano contro la predetta calciatrice attingendo in più occasioni anche il direttore di gara. A fine gara mentre le squadre erano schierate al centro del campo per il saluto fair-play, un dirigente della società ingiuriava ripetutamente dirigenti avversari e nella circostanza ne colpiva uno con un pugno al volto dando luogo così all'insorgenza di un tafferuglio. Agli scontri prendeva parte anche un dirigente della medesima società in corso di inibizione che penetrava sul terreno di gioco tramite un cancello appositamente lasciato aperto dagli addetti alla sicurezza. Il tutto aveva fine grazie all'intervento degli agenti di pubblica sicurezza che per precauzione provvedevano a scortare la società ospitata all'esterno dell'impianto sportivo senza che l'assembramento ostile posto in essere dai sostenitori locali generasse incidenti.(R.A.-RR.CC.dd.CC.-R.P.F.)”*. Il Giudice Sportivo, peraltro, ha provveduto anche a sanzionare: a) il Sig. Damiano Basile, dirigente della società, con l'inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 30.6.2019 perché, *quantunque in corso di inibizione sino al 31/12/2018, dagli spalti per tutta la durata dell'incontro, rivolgeva ingiurie agli arbitri e ad una calciatrice avversaria. A fine gara si faceva aprire il cancelletto che delimita l'ingresso sul terreno di gioco dagli addetti alla sicurezza e penetrava indebitamente all'interno del medesimo, tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dei dirigenti e dell'allenatore della squadra avversaria, dal quale desisteva solo dopo l'intervento degli agenti di pubblica sicurezza che ristabilivano l'ordine.(R.A.-RR.CC.dd.CC.-R.P.F.)”*; b) il Sig. Emanuele Messi, dirigente della società, con l'inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 31.12.2016 perché *“a fine gara, all'atto del saluto fair-play, rivolgeva gesti provocatori ed offensivi ai dirigenti della società ospitata, ingiuriando nel contempo una calciatrice avversaria. Successivamente a seguito delle rimostranze di alcuni tesserati della società avversaria, colpiva con un pugno al viso un dirigente della medesima. Tale condotta innescava un tafferuglio al quale prendevano parte tesserati di entrambe le società.(R.A.-RR.CC.dd.CC)-R.P.F.)”*.

Avverso il provvedimento in questione ha proposto rituale reclamo la società Futsal Ternana con comunicazione di preannuncio di reclamo dell'11.11.2015 seguita, dopo la trasmissione degli atti da parte della Segreteria della C.S.A., dall'atto contenente i motivi del reclamo del 17.11.2015.

La reclamante limita la propria impugnazione al provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato alla società la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse e l'ammenda di e 2.500,00. Le ragioni dell'impugnazione si risolvono in una ricostruzione dei fatti in termini di minore gravità rispetto a quelli che risultano dagli atti ufficiali di gara e dall'affermazione di avere posto in essere tutte le possibili attività di carattere preventivo, mediante l'impiego di personale di sicurezza in misura straordinaria rispetto agli standard normalmente impiegati, la cui considerazione da parte del G.S. avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S.. La reclamante ha quindi concluso per la riforma della decisione impugnata con riduzione dell'ammenda e la conversione della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse in ammenda o comunque la riduzione della medesima sanzione ad una sola giornata di gara.

Il ricorso è infondato.

La particolare gravità dei fatti contestati imputati alla società Futsal Ternana emerge all'evidenza ed univocamente dagli atti di gara (rapporti dei direttori di gara, del commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale) i quali, come è noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi delle norme federali. Peraltro, il richiamo all'esimente di cui all'art. 13 C.G.S. operato dalla reclamante è del tutto inconferente atteso che, ai sensi del comma 2 di tale disposizione, la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate alle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo art. 13. Tuttavia, nel caso di specie, da un lato la reclamante non ha fornito la prova della sussistenza di tali circostanze, tanto più della concorrenza di almeno due delle ipotesi in questione come preteso dalla norma (*prova della sussistenza di alcune delle circostanze*); dall'altro, muovendo il provvedimento sanzionatorio dalla valutazione anche di condotte ascrivibili a soggetti riconducibili alla società in funzione dirigenziale, l'attenuazione invocata non potrebbe comunque trovare applicazione essendo limitata la sua portata alla valutazione delle condotte dei sostenitori e non già dei dirigenti

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ternana di Terni.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RENDE/REGGIO CALABRIA DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)

La società Rende in persona del presidente pro-tempore sig. Fabio Coscarella, ha proposto ricorso, datato 9.11.2015, avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento di reclamo presentato dalla A.S.D. Reggio Calabria, in ordine a fatti avvenuti nella gara Rende/Reggio Calabria dell'11.10.2015, è stata comminata, all'odierna ricorrente, la perdita della partita tra loro giocata con il risultato di 0-3, avendo la prima impiegato l'atleta Marco Feraco, malgrado fosse in costanza di squalifica.

Risulta dagli atti che, effettivamente, il giocatore, in organico nella società cosentina per la corrente stagione, nella precedente aveva militato per la società Acri SCSD ed aveva riportato una squalifica per 6 giornate di gara, delle quali, al termine della stagione passata, ne aveva scontato solo quattro.

Residuavano, quindi, due giornate di squalifica da scontare nel corrente campionato.

Ad avviso della ricorrente, ciò era avvenuto in quanto il Feraco non aveva partecipato alle prime due gare del campionato Juniores Nazionale, cosicché doveva ritenersi legittimo, a suo avviso, l'impiego con la "prima squadra" nella gara oggetto dell'odierno ricorso.

Contro tale partecipazione era insorta, con rituale reclamo, la società Reggio Calabria invocando la disposizione di cui all'art. 22 comma 6 C.G.S. ed il Giudice Sportivo di primo grado, in accoglimento, ha comminato alla società cosentina la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3.

La decisione è censurata dalla S.S. Rende che, col reclamo oggetto dell'odierna cognizione, pur non contestando i fatti, insiste nella tesi già sottoposta alla valutazione del Giudice Sportivo, ossia che, irrogando la sanzione, sarebbe stato violato un principio di omogeneità tra campionato in cui è stata comminata la squalifica e quello in cui dev'essere scontato. Principio del quale il comma 6 dell'art. 22 C.G.S. costituisce deroga (asseritamente ingiustificata) alla regola generale del comma 3 perché, secondo l'avviso di parte ricorrente, "il calciatore sarebbe tenuto a scontare la squalifica in gare omogenee" e anche perché la sua applicazione, nei modi e termini di cui alla decisione impugnata, sarebbe lesiva del principio di cui all'art. 20, comma 3 dello Statuto del CONI.

Peraltro, sempre secondo il rappresentante della S.S. Rende, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato che lo stesso principio di omogeneità sarebbe stato confermato dall'art. 19, commi 11 e

13, per cui, in conclusione, ha chiesto che la decisione del Giudice Sportivo venga annullata con ripristino del risultato sportivo acquisito al termine della gara.

La A.S.D. Reggio Calabria ha controdedotto, con memoria del 16.11.2015, nella quale ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado alla luce della inequivoca lettera della norma ex art. 22 comma 6 C.G.S., la cui disciplina risulta correttamente applicata, anche alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Federale nel parere reso con Com. Uff. n. 13Cf/ (2005-2006).

Erronea sarebbe altresì la lettura fornita da controparte della norma di cui all'art. 20 comma 3 dello Statuto del CONI per cui ha insistito nella reiezione del ricorso proposto dalla S.S. Rende.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, nel corso della quale è intervenuto, per delega, l'avv. Angelucci, in rappresentanza della A.S.D. Reggio Calabria. Nessuno è comparso per l'A.S.D. SS Rende.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso sia infondato e, per questo, non possa essere accolto.

La società ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo abbia fatto erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 22 comma 6 C.G.S. pretermettendo ogni dovuto rilievo al c.d. principio di omogeneità tra competizioni.

La censura è mal posta alla luce della chiarezza della disposizione *de qua*, confermata dall'autorevole parere della Corte (Com. Uff. n. 13/Cf (2005/2006), che nel precisare il quadro oggettivo-temporale di espiazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (all'epoca art. 17, commi 3 e 6 C.G.S. riprodotti nel vigente art. 22 C.G.S.) ha ribadito che, posto il principio della separatezza delle competizioni in ambito federale, che vuole che la sanzione deve, normalmente, essere espiaata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione e all'interno della competizione o torneo in cui la condotta si era manifestata (Com. Uff. n. 2/Cf del 17.6.1998 e n. 13/Cf del 22.5.2003), deve però anche tenersi conto delle deroghe che lo stesso corpo normativo ha posto.

Deroghe che, in virtù del principio dell'effettività e dell'ultrattività delle sanzioni, vuole che le squalifiche non scontate nella competizione in cui sono state irrogate conservino validità, per il residuo, nella stagione successiva. E vuole anche che la sanzione debba essere scontata (secondo quanto stabilito dalla Corte nel richiamato pare di cui al Com. Uff. n. 13/Cf): a) in gare ufficiali; b) della "prima squadra"; c) della "nuova società di appartenenza".

Ora, non v'è chi non veda come la portata precettiva della norma sia assolutamente inequivoca e come s'imponga, nella sua ermeneutica, principalmente nella previsione che la sanzione debba essere scontata in gare ufficiali e, soprattutto, in quelle disputate dalla prima squadra.

La ratio è evidente nel frapporre impedimento a qualsiasi tentativo di eludere la sanzione, facendo riferimento a competizioni nelle quali militano formazioni minori della stessa società, perché così facendo - e seguendo la stessa evidenza - sarebbe agevole riferirsi a qualsiasi competizione dello stesso sodalizio per denunciare l'avvenuta soggezione alla squalifica irrogata.

Va, pertanto, riaffermato il principio che la speciale disposizione, ora contenuta nell'art. 22 comma 6 C.G.S., debba essere intesa nel senso che nel caso il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica dev'essere scontata nella nuova squadra di appartenenza, intendendosi per tale quella che partecipa alla più elevata delle competizioni cui è iscritta la società del tesserato, fermo restando che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o tornei similari debbono essere scontate nelle stesse Coppe, senza alcuna possibilità, per il principio della separatezza dei tornei, di una possibile commistione, anche in senso contrario.

Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può affermare che il campionato "juniores" sia assimilabile, in toto, a quello in cui milita la "prima squadra" proprio perché la dedotta assimilazione si porrebbe come incoerente con quanto stabilito nella norma di cui all'art. 20 comma 6 C.G.S.. Contrariamente opinando non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione la precisazione, ivi manifestata, ossia che "la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società".

La chiara lettera della norma appare, pertanto, assolutamente dirimente e conduce alla non condivisibilità dell'argomentazione della società ricorrente.

Inconferente, poi, è il richiamo allo Statuto del Coni in quanto la norma evocata attiene ad un principio di generale portata e afferente alle garanzie di uguaglianza e pari opportunità per l'accesso

alle competizioni, non certamente impingendosi nella regolamentazione delle sanzioni sportive.

Ciò posto, il ricorso nella sua complessità argomentativa e nelle pretese avanzate si dimostra infondato e, come tale, dev'essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 1 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio